

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 30 DEL 28 LUGLIO 2025

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Licenziamenti illegittimi: nuova scure della Corte sul Jobs Act.....</i>	<i>3</i>
<i>Il congedo di paternità spetta anche alla lavoratrice madre intenzionale</i>	<i>3</i>
<i>Emergenze climatiche: recepito il protocollo quadro</i>	<i>4</i>
<i>Bonus nuovi nati, più tempo per la presentazione delle domande.....</i>	<i>4</i>
<i>Cig per caldo: nuove misure in arrivo</i>	<i>5</i>
<i>I malfunzionamenti del SIIIS non bloccano l'istruttoria NASpl.....</i>	<i>5</i>
<i>OT23 2026: il termine scade il 2 marzo</i>	<i>6</i>
<i>Autoliquidazione 2025-2026: basi di calcolo solo nel formato JSON.....</i>	<i>7</i>
<i>La BCE lascia i tassi invariati.....</i>	<i>7</i>
<i>Nuovi interventi in materia fiscale</i>	<i>7</i>
<i>Auto uso promiscuo, la data di consegna rileva ai fini della valorizzazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Esenti i contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite</i>	<i>9</i>
<i>Retribuzione ed estorsione nel rapporto di lavoro</i>	<i>9</i>
<i>Il convivente di fatto del datore ha diritto all'ANF</i>	<i>10</i>
APPROFONDIMENTI	11
<i>Anticipati alcuni scivoli pensionistici</i>	<i>11</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Licenziamenti illegittimi: nuova scure della Corte sul Jobs Act

La Corte costituzionale ha depositato la sentenza n. 118/2025, con cui ha dichiarato l'incostituzionalità del tetto di sei mensilità imposto all'indennità risarcitoria nel caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.

Il sindacato di costituzionalità riguarda l'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, dello Statuto dei lavoratori (e cioè non occupi più di quindici lavoratori presso un'unità produttiva o nell'ambito di un Comune e comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l'ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Questo limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del dimezzamento degli importi, fa sì che l'ammontare dell'indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.

Il congedo di paternità spetta anche alla lavoratrice madre intenzionale

Con la sentenza n. 115 depositata il 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha deciso che è costituzionalmente illegittimo l'articolo 27-bis del d.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, che aveva ritenuto discriminatoria la disposizione in oggetto, la quale consente soltanto al padre di fruire del congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni di astensione dal lavoro retribuiti al 100%, escludendo, quindi, dal beneficio la "seconda madre", nel caso in cui la coppia di genitori sia formata da due donne riconosciute entrambe, perché iscritte nei registri dello stato civile, come madri dallo Stato italiano. Con la sentenza 115/2025, la Corte ha

ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all'estero conformemente alla lex loci.

Costoro, infatti, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Risponde all'interesse del minore vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l'impegno di cura nei suoi confronti.

È ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.

Emergenze climatiche: recepito il protocollo quadro

È stato pubblicato, nella sezione "Pubblicità legale" del 22 luglio 2025, il decreto del Ministero del Lavoro n. 95 del 9 luglio 2025, recante il recepimento dell'allegato protocollo quadro sulle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

I datori di lavoro dovranno trasmettere alla sede dell'INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del protocollo allegato al decreto, che prevedono l'erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.

Bonus nuovi nati, più tempo per la presentazione delle domande

L'INPS, con il messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, ha comunicato che il termine per la presentazione delle domande di "Bonus nuovi nati" è ampliato da 60 a 120 giorni, decorrenti dalla data della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro il 22 settembre 2025.

Cig per caldo: nuove misure in arrivo

In data 23 luglio 2025, il Senato ha approvato il ddl n. 1561 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 92/2025 (cd. decreto ex Ilva), introducendo il nuovo articolo 10-bis, recante nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali legati all'emergenza climatica. Il provvedimento è passato alla Camera per l'approvazione definitiva.

Il nuovo articolo prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni sui limiti di fruizione della CIGO non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese dei settori edile e affini. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

Al medesimo fine e per il medesimo periodo, il trattamento previsto nei casi di intemperie stagionali è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Queste integrazioni, inoltre, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. In deroga all'articolo 14 della legge n.457 del 1972, il trattamento in esame è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo

Le integrazioni introdotte dal nuovo articolo 10-bis saranno riconosciute entro determinati limiti di spesa.

I malfunzionamenti del SIISL non bloccano l'istruttoria NASpl

L'INPS, considerate le diverse segnalazioni ricevute in relazione a disfunzioni nel sistema SIISL per la gestione delle indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, ha precisato che eventuali malfunzionamenti nella compilazione del curriculum vitae e del Patto di attivazione digitale non influenzano l'istruttoria pagamenti delle indennità da parte di INPS, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge.

La precisazione è riportata in una news pubblicata in data 22 luglio 2025 sul sito istituzionale dell'ente previdenziale.

In caso di errori nella trasmissione del Patto di attivazione digitale, l'istituto raccomanda di verificare la congruità del Patto di Servizio Personalizzato presso il proprio Centro per l'Impiego. Per esempio, in situazioni in cui il Patto è valido ma non aggiornato, è opportuno intervenire per inserire la dichiarazione di immediata disponibilità.

Il mancato adempimento di tali obblighi non comporta sanzioni, né la sospensione o decadenza delle prestazioni, che si applicano esclusivamente in caso di mancata partecipazione agli interventi delle politiche attive proposti dai Centri per l'Impiego.

OT23 2026: il termine scade il 2 marzo

L'INAIL, con l'istruzione operativa del 18 luglio 2025, ha reso noto di aver corretto due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot. 6436.

Nella nuova versione, in particolare, sono stati aggiornati i seguenti interventi:

1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell'intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all'intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del 3.7.2025.

È stato, quindi, rimosso il seguente testo: "Note: L'attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell'ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull'importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure.

La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all'Albo nazionale dei Chimici.

Documentazione ritenuta probante:

1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda
 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell'iscrizione all'Albo dei Chimici
 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva."
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo "con data antecedente al 28 febbraio 2025" è stato sostituito con il seguente: "entro la data di presentazione della domanda".

Si precisa, infine, che per l'anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

Autoliquidazione 2025-2026: basi di calcolo solo nel formato JSON

L'Inail, con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha comunicato che, a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo sono disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.

La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON - Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.

La BCE lascia i tassi invariati

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 24 luglio 2025, ha reso noto che il TUR non subisce alcuna modifica.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi rimangono fissati all'8,15% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate rimangono al 7,65% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà l'11 settembre 2025, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

Nuovi interventi in materia fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 135, tenutosi in data 22 luglio 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In vista dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento introduce misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo. Si interviene poi in relazione alle attività attualmente inquadrare come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell'art. 79 del Codice del terzo settore, essere qualificate come non commerciali. Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze "figurative": in questi casi, l'imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l'estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Sono previste anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l'estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

Da ultimo, sono introdotte ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti.

Auto uso promiscuo, la data di consegna rileva ai fini della valorizzazione

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n.192 del 22 luglio 2025, ha confermato che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale.

La società istante aveva riferito di assegnare ai propri dipendenti auto aziendali in uso promiscuo, attraverso contratti di assegnazione che, in alcuni casi, venivano formalizzati prima della consegna effettiva del veicolo, in base alle informazioni disponibili al momento dell'ordine.

Nel caso esaminato, l'atto di assegnazione era datato 27 dicembre 2024, con ordine del veicolo in pari data, ma la consegna al dipendente era prevista non prima del 1° luglio 2025.

Secondo l'Agenzia, che richiama la propria circolare n. 10/2025, la fattispecie concreta non poteva rientrare tra i casi contemplati dal comma 48-bis (introdotto dalla L. 60/2025 di conversione del d.l. 19/2025), che consente di valorizzare le auto ad uso promiscuo secondo la formulazione dell'art. 51, comma 4, lett. b) del Tuir previgente alle modifiche della legge di bilancio 2025. A tal fine, infatti, è necessario che i veicoli siano stati concessi in uso promiscuo nel secondo semestre del 2024, oppure che siano stati ordinati dai datori entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel primo semestre del 2025 tenendo conto, a tal fine, della data di consegna al dipendente.

Esenti i contributi di assistenza sanitaria versati dal coniuge superstite

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 190 del 21 luglio 2025, ha confermato che i contributi per l'assistenza sanitaria integrativa versati ad una Cassa in qualità di coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR alla formazione del reddito di pensione.

Se il sostituto d'imposta (ente pensionistico) non ha tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo può essere portato in deduzione dal coniuge superstite in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 Altri oneri deducibili, cod. '21'.

Retribuzione ed estorsione nel rapporto di lavoro

Non costituisce estorsione il proporre al lavoratore in fase di assunzione una riduzione della retribuzione rispetto ai minimi contrattuali, prospettando, in caso contrario, la perdita dell'offerta di lavoro.

La Cassazione con la sentenza del 9 luglio 2025 n. 25359 esclude, per il datore di lavoro, il reato di estorsione pur restando intatta la violazione alle norme legali e contrattuali che garantiscono una giusta retribuzione.

Diverse sono le conclusioni quando una proposta del genere viene effettuata nella fase dello svolgimento del rapporto di lavoro, durante la quale la minaccia del licenziamento in caso di mancata accettazione del dipendente di riduzioni retributive, costituisce e integra il reato di estorsione. In questo secondo caso, infatti, si tratta di un comportamento da parte datoriale, che integra gli estremi della minaccia contro la legge, facendo ricorso al licenziamento per costringere la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia, considerando che, proprio in conseguenza di tale condotta, il lavoratore perdeva sistematicamente il diritto alla contribuzione, anche ai fini del TFR.

Nella fase di assunzione pur in presenza di un ingiusto profitto a vantaggio del datore di lavoro non c'è un danno per il lavoratore che può decidere di rinunciare all'occasione lavorativa, mentre nella fase esecutiva del rapporto, si realizza un ingiusto profitto a danno del lavoratore che si vede minacciare la perdita del posto di lavoro con la leva scorretta del licenziamento, pur in assenza dei presupposti di legge.

Il convivente di fatto del datore ha diritto all'ANF

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 120, depositata in data 22 luglio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 2 del del D.P.R. 797/1955, nella parte in cui esclude la spettanza dell'ANF al coniuge del datore di lavoro e non al convivente di fatto.

La Corte ha chiarito che la ratio della norma può essere ravvisata nell'esigenza di non erogare il beneficio a un nucleo familiare comprendente lo stesso datore di lavoro, al fine di evitare una forma di "autofinanziamento".

Dunque, la norma censurata non può ritenersi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per il fatto di non assimilare, ai fini dell'esclusione dall'ANF, il convivente di fatto al coniuge, dal momento che, ai fini della concessione dell'ANF e della sua quantificazione, il nucleo familiare comprende solo il coniuge e non il convivente di fatto, in base all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge numero 69 del 1988.

La convivenza di fatto rileva solo in presenza di un contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 50, della legge numero 76 del 2016. La disciplina dell'ANF (nelle ipotesi residuali in cui è ancora applicabile) risulta, pertanto, armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell'assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione.

APPROFONDIMENTI

Anticipati alcuni scivoli pensionistici

La precisazione arriva dall'Inps col messaggio 2338 del 23 luglio 2025 come conseguenza dello stop degli incrementi della speranza di vita realizzato in questi ultimi anni e che ha portato alla maturazione dei requisiti in anticipo rispetto a quanto stimato in fase di avvio delle procedure di esodo.

In pratica si riduce il periodo in cui viene liquidata dall'Inps la prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia che così verrà pagata prima del previsto e che obbligherà i pensionandi interessati a presentare per tempo la relativa domanda.

Il messaggio precisa che sono interessate le prestazioni di esodo finalizzate a perfezionare la pensione di vecchiaia e cioè quelle varate a seguito delle procedure di isopensione di cui alla legge 92/2012 e del contratto di espansione di cui all'art. 41 comma 5 bis del D.Lgs. 148/2015. Non lo sono invece le prestazioni di esodo erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali che erogano l'assegno straordinario.

Sul versante dei pensionandi sono coinvolti coloro che compiranno i 67 anni di età tra Agosto 2025 e Dicembre 2026. Al compimento dei 67 anni e fermo restando il perfezionamento dei 20 anni di anzianità contributiva, cesserà la prestazione di esodo e dal 1° giorno del mese successivo decorrerà la pensione di vecchiaia previa domanda degli interessati. A tal fine ai titolari delle prestazioni ricostituite per anticipo della scadenza viene inviata dall'Inps una comunicazione che contiene l'indicazione della nuova scadenza.

Infine, se al momento della liquidazione della pensione sia presente in estratto della contribuzione correlata, relativa all'esodo, successiva al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, sarà possibile recuperarla da parte dei datori di lavoro.

Per evitare versamenti indebiti, gli uffici dell'Inps contatteranno direttamente i referenti aziendali presenti nell'anagrafica Aziende del Portale delle Prestazioni di esodo. In caso di impossibilità, la comunicazione ai datori di lavoro verrà effettuata tramite il cassetto previdenziale aziende.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

